

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.

(GU n.50 del 30-6-2020)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 250, comma 1, il quale stabilisce che «Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo: a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 247; b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'art. 247, comma 2; c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che puo' essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalita' di cui all'art. 247, comma 3 d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'art. 247.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei

cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante

«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana Dadone»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2017 con il quale il prof. Stefano Battini è nominato Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono ammessi alla frequenza dell'VIII corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del cinquanta per cento, per un totale di trecentoquindici unità;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA) per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle seguenti amministrazioni:

Consiglio di Stato	3
Presidenza del Consiglio dei ministri	18
Ministero dell'interno	21
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	3
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	3
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	12
Ministero della difesa	13
Ministero dell'economia e delle finanze	15
Ministero dello sviluppo economico	17
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	12
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3
Ministero dell'istruzione Ministero	

dell'universita' e della ricerca		18
+-----+-----+		
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo		20
+-----+-----+		
Ministero della salute		2
+-----+-----+		
Agenzia delle dogane e dei monopoli		10
+-----+-----+		
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA-ICE)		6
+-----+-----+		
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA		2
+-----+-----+		
Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)		1
+-----+-----+		
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)		6
+-----+-----+		
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)		9
+-----+-----+		
Ispettorato nazionale del lavoro (INL)		5
+-----+-----+		
Istituto nazionale di statistica (ISTAT)		1
+-----+-----+		

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati.

a) Titolo di studio:

a1) sono ammessi al concorso i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;

a2) sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea;

b) Cittadinanza italiana.

c) Idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SNA si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.

d) Godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.

2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria, sono considerati validi per l'ammissione al concorso se sono dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. Per difetto dei requisiti, la SNA puo' disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3

Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». E' altresì disponibile sul sistema Step One 2019 <https://www.ripam.cloud> e sul sito istituzionale della SNA www.sna.gov.it/8corsoconcorso

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo <https://www.ripam.cloud> previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59.59 di detto termine. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dall'applicazione informatica presente sulla piattaforma che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consente più l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

3. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente avviso; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'università o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovrà comunicare la

data di presentazione della richiesta alla competente autorità';

g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione. Se dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, il candidato deve indicare la denominazione della stessa, la posizione funzionale occupata e gli anni di effettivo servizio svolti in tale posizione, nonché gli estremi degli eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza. Se il candidato è dipendente pubblico ed è in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a2) del presente avviso, deve dichiarare nella domanda di avere compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, almeno triennale.

h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;

i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, di non aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

m) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

n) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

o) di essere portatore/portatrice di handicap e di avere necessità, ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali; è fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente avviso.

La documentazione inerente alla condizione di handicap rilasciata dalla competente commissione medica dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Gli ausili richiesti dovranno essere specificati nella domanda;

p) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente di handicap e di un percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento; è fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente avviso.

La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di handicap e di un grado di invalidità uguale o superiore all'ottanta per cento, rilasciata dalla competenti commissioni mediche, dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;

q) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci) euro mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente

bancario IBAN IT4200100003245348010236805 (BIC/SWIFT BITAITRRXXX per bonifici dall'estero) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma indicando la causale «8 corso-concorso SNA» e il proprio codice fiscale, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «8 corso-concorso SNA - capo X, cap. 2368, art. 05» e il proprio codice fiscale; il candidato deve indicare nella domanda gli elementi identificativi del versamento;

r) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.

5. Nel caso in cui le prove d'esame sono precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 5, la SNA verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.

6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente avviso, e avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000.

7. La SNA non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni è disposta ai sensi dell'art. 250, comma 1, lett. d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 5

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione è pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge, anche presso sedi decentrate e con il supporto di strumentazione informatica, una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle prove scritte.

2. Con avviso da pubblicarsi in data 8 settembre 2020 sul sistema Step One 2019, sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/8corsoconcorso) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SNA comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti

termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. L'avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova.

3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabilite, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.

4. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'ottanta per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti quesiti di logica e situazionali (20) e quesiti nelle seguenti discipline: diritto costituzionale (4), diritto amministrativo (9), diritto dell'Unione europea (4), economia politica (4) politica economica (4) economia delle amministrazioni pubbliche (3), management pubblico (3), analisi delle politiche pubbliche (3), lingua inglese-livello B2 QCER (6).

6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il 1.260° posto (corrispondente a quattro volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 1.260° posto.

7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

8. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.

9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.

10. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati.

11. L'elenco dei candidati che superano la prova preselettiva e il calendario delle prove scritte è pubblicato sul sistema Step One 2019 e sul sito internet della SNA.

12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Art. 6

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.

Art. 7

Prove scritte

1. La prima prova scritta consiste in un elaborato ed è diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea), l'attitudine al ragionamento giuridico, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato.

2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie economiche e dell'analisi delle politiche pubbliche (economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e la loro capacita' di impiegare gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proposte argomentate in relazione a problemi attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni. La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). E' facolta' della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato.

3. Le prove scritte si svolgono mediante l'utilizzo di strumentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella medesima data e in sedi decentrate, tenendo conto di esigenze di tutela della salute, fermo restando la contemporaneita' dello svolgimento per tutti i candidati ammessi. Il calendario delle prove e' reso noto con il medesimo avviso di cui all'art. 5, comma 11, recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Il calendario e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso.

4. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi di legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.

5. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte in modalita' telematica, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonche' la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.

6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta.

7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' recapitato ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.

Art. 8

Prova orale

1. La prova orale puo' essere svolta anche in videoconferenza e consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:

a) il possesso di adeguate conoscenze nelle discipline indicate all'art. 5, comma 5;

b) il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali, competenze in ordine all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini gestionali e competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

c) le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.

2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che accerti il livello (B2 QCER) delle competenze linguistiche.

3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2, del presente bando.

4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi.

5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede d'esame.

Art. 9

Graduatoria

1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato.

3. La graduatoria finale e' approvata con decreto del Presidente della SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati nei primi trecentoquindici posti della suddetta graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.

Art. 10

Termini per la presentazione dei titoli di preferenza

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati all'art. 11 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2 del presente bando. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art. 11, comma 1, lettera t) e comma 3, lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 11

Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di merito, hanno preferenza:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
- t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- u) gli invalidi ed i mutilati civili;
- v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

a) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla SNA esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita' informatiche e puo' essere affidato dalla SNA a una societa' specializzata.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Scuola nazionale dell'amministrazione - Servizio III concorsi e convenzioni, via dei Robilant, 11 - 00135 Roma.

Art. 14

Svolgimento del corso-concorso

1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall'art. 250, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.

Art. 15

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro

sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente: Battini